

TAR, Sezione III ter. Roma - Sentenza 16/11/2006 n. 12514
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la risoluzione per inadempimento degli obblighi contrattuali è circostanza di per sé idonea ad integrare la fattispecie di necessaria esclusione dalla gara di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 75, comma 1, lett. f), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. Tale causa di esclusione non presuppone il necessario accertamento in sede giurisdizionale del comportamento di grave negligenza tenuto dalla società nel corso del pregresso rapporto contrattuale, trattandosi di disposizione non avente carattere sanzionatorio, bensì posta a presidio dell'elemento fiduciario destinato a connotare, sin dal momento genetico, gli appalti pubblici (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 31/3/2005, n. 1435; Cons. Stato, Sez. VI, 8/3/2004, n. 1071; T.A.R. Lazio, Sez. III, 18/1/2005, n. 342; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9/3/2004, n. 828; T.A.R. Liguria, Sez. II, 4/2/2005, n. 158; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18/4/2005, n. 677). La suddetta linea interpretativa trova conferma sul piano sistematico, a contrariis, ove si consideri che lo stesso referente normativo, costituito dal citato art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. richiede *expressis verbis* il definitivo accertamento (lett. g), od il passaggio in giudicato (lett. c) in relazione ad altre cause di esclusione. Né può rilevare la questione relativa alla natura giuridica (di provvedimento amministrativo, od, al contrario, contrattuale) della risoluzione, la quale incide soltanto ai fini dell'individuazione della giurisdizione; ed invero, in ogni caso, la disposta risoluzione integra in concreto un accertamento in sede amministrativa della negligenza contrattuale. Con riguardo al più delicato profilo del difetto di motivazione, la giurisprudenza richiamata è orientata nel senso di ritenere che non sussista un obbligo di motivazione specifica che dia conto del venire meno del rapporto fiduciario; al contrario, una motivazione "rafforzata" sembra occorrere allorché l'Amministrazione appaltante ritenga di instaurare ugualmente un nuovo rapporto contrattuale.